

Civile Sent. Sez. 3 Num. 7634 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
Data pubblicazione: 18/04/2016

SENTENZA

sul ricorso 8640-2013 proposto da:

PISACRETA GIUSEPPE PSCGPP50A30I483W, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO ITALIA 92, presso lo studio
dell'avvocato VALENTINA PAGLIA, rappresentato e difeso
dall'avvocato FRANCESCO ANTONIO DI SOMMA giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

CRISCUOLO GAETANO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 34/2012 della CORTE D'APPELLO


Corte di Cassazione - copia non ufficiale



2016

68

di SALERNO, depositata il 02/10/2012, R.G.N. 269/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato FRANCESCO DI SOMMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and somewhat illegible.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Gaetano Criscuolo, con atto del 3 aprile 2007, citava in giudizio Giuseppe Pisacreta, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, affinché venisse accertato l'indebito pagamento di somme superiori a quelle dovute relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra le parti (registrato a Salerno il 4 settembre 2000) e per l'effetto il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di € 29.367,92, quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto come canoni di locazione.

1.1.- Si costituiva il Pisacreta, con comparsa di risposta del 28 giugno 2007, e, resistendo alla domanda, ne eccepiva l'irritualità perché non proposta col rito locatizio; nel merito, deduceva che in data 4 settembre 2000 le parti avevano stipulato due contratti di locazione ad uso abitativo: 1) l'uno (registrato il 4 settembre 2000) riportante la pattuizione di un canone mensile di lire 400.000, invocato da parte attrice; 2) l'altro (non registrato) con canone di locazione pattuito nella misura di lire 1.150.000 mensili (prodotto dal convenuto medesimo, unitamente alla comparsa di risposta). Aggiungeva che, proprio in base a questo secondo contratto, aveva intimato al conduttore lo sfratto per morosità; che lo sfratto era stato convalidato all'udienza del 9 novembre 2006 del procedimento n. 5335/2006 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore, nella contumacia del Criscuolo, ed eseguito il 2 maggio 2007; che inoltre era stato emesso un decreto ingiuntivo n. 1948/2006 per i canoni insoluti, che non era stato opposto; che,

all'esito di espropriazione forzata mobiliare presso terzi, il locatore aveva incamerato le somme dovutegli. Pertanto, concludeva sostenendo che egli non avrebbe dovuto restituire alcunché al Criscuolo, in quanto avrebbe avuto efficacia tra le parti il contratto non registrato e con il canone di locazione di maggiore importo.


1.2.- Il Tribunale, disposto il mutamento di rito, condannava il convenuto a pagare in favore dell'attore (indicato come Criscuolo Gennaro, anziché Gaetano), la somma di € 35.524,39, di cui € 29.637,20 per sorte capitale alla data della litispendenza ed € 2.676,94 per rivalutazione monetaria calcolata via via sull'importo originario, aumentato degli interessi legali scaduti, i quali erano liquidati in € 3.210,26.

2.- Proposto appello da parte del Pisacreta, la Corte d'Appello di Salerno, con la decisione ora impugnata, pubblicata il **2 ottobre 2012**, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado.

3.- Giuseppe Pisacreta propone ricorso affidato a quattro motivi. L'intimato Criscuolo non si difende.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Logicamente preliminare appare l'esame del quarto motivo di ricorso. Con questo si deduce omessa ed insufficiente motivazione - nullità della sentenza di primo grado, al fine di censurare la decisione con la quale la Corte d'Appello ha rigettato il motivo di gravame con cui l'appellante aveva lamentato la nullità della sentenza del Tribunale per contrasto insanabile tra il dispositivo



e la motivazione: ciò perché, nel dispositivo letto in udienza, la parte attrice era indicata col nome di battesimo errato di "Gennaro", mentre nel dispositivo in calce alla sentenza depositata era indicata col nome di battesimo corretto di "Gaetano"; in quest'ultima sentenza, tuttavia, erano aggiunti ai nomi delle parti dei nominativi estranei ed il Pisacreta era indicato come <<debitore colpevolmente inadempiente>>: pertanto, non vi sarebbe stata nemmeno corrispondenza tra i due dispositivi della stessa sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore.

1.1.- La Corte d'Appello ha accertato che l'intestazione del primo dispositivo conteneva comunque la corretta indicazione della parte attrice come "Criscuolo Gaetano" e che, quanto alla sentenza depositata, la lettura combinata di motivazione e dispositivo rendeva evidente quali fossero le parti effettive del processo e quale la statuizione adottata nei loro confronti. Irrilevante ha reputato l'indicazione di norme non pertinenti, poiché non influenti sulla decisione.

Ha concluso nel senso che si sarebbe trattato di errori materiali agevolmente correggibili, senza che fosse riscontrabile alcuna situazione di incertezza in ordine ai soggetti della decisione.

1.2.- Il ricorrente contesta siffatte conclusioni, richiamando la giurisprudenza di legittimità riguardante il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, nel rito del lavoro, ed il principio per il quale, in tale eventualità, va data prevalenza a quest'ultimo, senza che possa essere integrato con la



motivazione e che possa essere adottato il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione. Peraltro, conclude sostenendo che il vizio della sentenza di secondo grado consisterebbe in <<omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio>>.

1.3.- Orbene, anche a voler prescindere dall'incomprensibile denuncia del vizio di motivazione, non pertinente e comunque inammissibile, il motivo non merita di essere accolto.

Nel caso in esame, non si applica la giurisprudenza richiamata dal ricorrente poiché non vi è un contrasto tra dispositivo e motivazione. Piuttosto, i due dispositivi -quello letto in udienza e quello in calce alla sentenza depositata- contengono delle inesattezze, tutt'al più rilevanti come errori materiali, correggibili ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. Tale è indubbiamente l'errata indicazione del nome di battesimo di una parte, nel primo dispositivo (cfr. Cass. n. 114/93), peraltro essendo ricavabile il nome corretto dall'intestazione dello stesso dispositivo, come rilevato dalla Corte d'Appello. Errore materiale è altresì l'aggiunta al secondo dispositivo di nominativi ed espressioni privi di incidenza sulla decisione, tanto da escludere -come pure rilevato dal giudice di merito- qualsivoglia incertezza soggettiva ed oggettiva (cfr., tra le più recenti, Cass. ord. n. 1207/15, nel senso che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e

288 cod. proc. civ., è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale della sentenza, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà).

Il quarto motivo di ricorso va perciò rigettato.

2.- Passando al merito della decisione, va premesso che la Corte d'Appello, dichiarando di condividere il principio giurisprudenziale invocato dall'appellante espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16089/2003 (su cui si tornerà), ha tuttavia rigettato il gravame sulla base dei seguenti due argomenti: la prova dell'effettivo versamento di somme maggiori del dovuto, desumibile dalle ammissioni dello stesso appellante; il disconoscimento da parte del Criscuolo, con la memoria depositata il 31 marzo 2009, del (secondo) contratto invocato dal Pisacreta e la mancata istanza di verifica da parte di quest'ultimo, con conseguente operatività tra le parti esclusivamente del contratto registrato, nel quale il canone era determinato in misura inferiore.

I primi tre motivi di ricorso censurano questa seconda statuizione, sotto diversi profili.

2.1.- Col primo motivo si deduce <<violazione e falsa applicazione di legge; in particolare: violazione dell'art. 214 c.p.c. comma 1 e dell'art. 215, comma 1, n. 1 c.p.c.- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - omesso esame circa un fatto



decisivo: il previo tacito riconoscimento della scrittura privata>>.

Il ricorrente assume che il contratto non registrato sarebbe stato già tacitamente riconosciuto dal conduttore in ragione dei seguenti due elementi, acquisiti al processo:

- 1) l'esecuzione della scrittura *de qua* nel corso dell'intera durata della locazione, dal 1° settembre 2000 al maggio 2006, epoca del versamento dell'ultimo canone, spontaneamente corrisposto dal conduttore nella maggiore misura prevista nel (secondo) contratto;
- 2) l'accertamento dell'obbligo contrattuale di versamento di canoni mensili pari a lire 1.150.000, contenuto in altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato tra le stesse parti (specificamente, l'ordinanza di convalida di sfratto del 9 novembre 2006 ed il decreto

ingiuntivo n. 1948/2006).

2.2.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 215, comma primo, n. 2, cod. proc. civ., perché il disconoscimento -secondo il ricorrente- sarebbe tardivo e la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere tempestive ed utili allo scopo le note difensive del 31 marzo 2009 (espressamente indicate in sentenza).

Espone il ricorrente che, nel costituirsi in giudizio, con comparsa del 28 giugno 2007, aveva prodotto la scrittura privata contenente il contratto non registrato; che, ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., il Criscuolo avrebbe dovuto disconoscerne la

sottoscrizione alla prima udienza successiva a tale produzione o nella prima difesa; che invece la parte attrice era comparsa alle udienze del 19 luglio 2007 e del 19 giugno 2008 (delle quali nel ricorso sono riprodotti i verbali), senza rilevare nulla in merito a detta scrittura privata; che quindi, alla stregua della giurisprudenza richiamata in ricorso, la sottoscrizione avrebbe dovuto essere reputata come riconosciuta; che non sarebbe rilevante il mutamento dal rito ordinario al rito locatizio, disposto nelle more, poiché detta decadenza sarebbe già maturata.

2.3.- Col terzo motivo si deduce <<omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: insussistenza di idoneo ed efficace disconoscimento della scrittura privata a canone maggiore>>.

Il ricorrente assume che il contenuto delle note difensive indicate in sentenza sarebbe stato inidoneo ad un efficace disconoscimento, a causa della <<genericità, vaghezza ed indeterminatezza delle locuzioni usate dall'attore>>. Precisa che, con dette note, l'attore non avrebbe inteso disconoscere il contratto, ma dedurre la sua inefficacia in quanto contratto di locazione a canone maggiore non registrato.

3.- Il primo motivo, anche astrattamente considerato, non può che essere rigettato in ossequio al principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 cod. proc. civ., opera esclusivamente nel processo in cui essa



viene a realizzarsi, esauendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, con la conseguenza che la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma secondo, cod. proc. civ. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verifica dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta (così Cass. n. 11460/07).

Detto ciò in diritto, va rilevato che comunque non risulta affatto né dal ricorso né dagli atti da questo richiamati che vi sia stato un riconoscimento tacito del contratto non registrato, in quanto posto a fondamento dell'ordinanza di convalida di sfratto e del decreto ingiuntivo n. 1948/06. Infatti, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione nel ricorso del punto di ciascuno dei due provvedimenti da cui si dovrebbe desumere che gli stessi sono fondati sul contratto non registrato, non risulta prodotta affatto l'ordinanza del 9 novembre 2006, mentre vi è in atti soltanto la copia del decreto ingiuntivo (doc. 5 fascicolo di primo grado parte ricorrente). Questa tuttavia è priva del ricorso monitorio, contenente la domanda del locatore-creditore (e le prove offerte, ai sensi dell'art. 638 cod. proc. civ.), nonché priva di

qualsivoglia altro riferimento intrinseco od estrinseco (riscontrabile con la lettura del documento medesimo e/o degli altri atti prodotti dal ricorrente) da cui si possa evincere che causa petendi dell'istanza di ingiunzione fosse proprio il contratto di locazione non registrato. Ciò comporta, oltre ad un evidente profilo di inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., altresì l'impossibilità di deliberare se il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione di quel decreto ingiuntivo sia rilevante ai fini del presente giudizio (cfr., tra le altre Cass. n. 1760/06, nel senso che il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità a condizione che risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito, non essendo ammissibile la loro produzione per la prima volta in cassazione, data la preclusione posta dall'art. 372 cod. proc. civ.).

3.1.- Il terzo motivo - a prescindere dal profilo di inammissibilità dato dal fatto che, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente non tiene conto della sostituzione del testo della norma operata con l'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, applicabile nella specie (sentenza pubblicata il **2 ottobre 2012**), ai sensi dell'art. 54, comma terzo, del medesimo decreto- non può comunque essere accolto.



L'assunto del ricorrente non trova riscontro nel testo della memoria di controparte riportato in ricorso. Questo non è affatto generico, dato che vi sono sufficientemente individuati sia l'oggetto del disconoscimento che la ragione dello stesso (soprattutto quanto all'affermazione del conduttore di disconoscere <<qualsiasi altro contratto di tenore diverso da quello registrato, in quanto non solo da egli stesso mai firmato [...]>>): vi è qui il disconoscimento specifico della sottoscrizione; inoltre, il riferimento a "qualsiasi altro contratto" che non fosse quello registrato appare sufficiente, dato che in giudizio era stato prodotto soltanto un "contratto" non registrato.

Pertanto, è corretta la valutazione della Corte salernitana dell'idoneità delle espressioni utilizzate a configurare un valido disconoscimento della scrittura privata (cfr., tra le altre, Cass. n. 11460/07, nonché Cass. n. 18042/14, nel senso che detta valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito).

Né rileva che la finalità del disconoscimento fosse (anche) quella di ribadire che l'unico contratto valido ed efficace tra le parti fosse quello registrato in contrapposizione a quello non registrato (circostanza, questa, su cui si tornerà). Infatti, questo argomento difensivo non appare incompatibile col disconoscimento, tanto è vero che l'espressione utilizzata ("**non solo** da egli stesso mai firmato, **ma** [...]") è atta a manifestare più ragioni di contestazione del documento.



In conclusione, un disconoscimento esplicito di sottoscrizione non è inficiato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 cod. proc. civ., solo perché espresso unitamente ad altre ragioni di contestazione dello stesso documento disconosciuto.

I motivi primo e terzo vanno perciò rigettati.

3.2.- Col secondo motivo si sostiene la tardività del disconoscimento. In effetti, trattandosi di produzione effettuata con la comparsa di risposta del 28 giugno 2007, l'attore avrebbe dovuto disconoscere la sottoscrizione alla <<prima udienza>> successiva. Questa, anche a voler escludere l'udienza del 19 luglio 2007 (dal cui verbale risulta soltanto l'astensione degli avvocati, alla quale ha dichiarato di aderire il procuratore dell'attore: fattispecie oggettivamente diversa dalla richiesta di mero rinvio, su cui Cass. n. 29909/08 richiamata in ricorso), sarebbe dovuta essere l'udienza del 19 giugno 2008 ed invece il relativo verbale contiene soltanto una generica contestazione di <<tutto quanto ex adverso dedotto ed articolato in comparsa di costituzione e risposta>>, inidonea ad integrare un disconoscimento (cfr. Cass. n. 3474/08).

Comunque, il rilievo della preclusione nascente dal mancato tempestivo disconoscimento, pur comportando la necessità di correggere la motivazione della sentenza impugnata, non consente di accogliere il ricorso e di pervenire ad una pronuncia di cassazione, in quanto il dispositivo di rigetto dell'appello è conforme a diritto (arg. ex art. 384, ult. co., cod. proc. civ.).



4.- In effetti, la Corte d'Appello ha esaminato il disconoscimento del documento (contenente la previsione di un canone di locazione superiore rispetto a quello del contratto registrato) perché ha ritenuto di dare seguito ad un orientamento all'epoca espresso da diverse decisioni di questa Corte di Cassazione, la prima delle quali era stata Cass. n. 16089/2003, espressamente citata in sentenza. Il principio di diritto affermato era quello per il quale <<In tema di locazioni abitative, l'art. 13, primo comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel prevedere la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (e nel concedere in tal caso al conduttore, al secondo comma, l'azione di ripetizione), non si riferisce all'ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo (né a quella della simulata conclusione di un contratto di godimento a titolo gratuito dissimulante una locazione con corrispettivo), in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, giacché, essendo valido il contratto di locazione scritto ma non registrato (non rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale omissione dell'adempimento fiscale), non può sostenersi che essa abbia voluto sanzionare con la nullità la meno grave ipotesi della sottrazione all'imposizione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo (quello eccedente il canone risultante dal contratto scritto e registrato) mediante una pattuizione scritta ma non registrata. La nullità prevista dal citato art. 13, primo comma, è



volta piuttosto a colpire la pattuizione, nel corso di svolgimento del rapporto di locazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario (scritto, come impone, a pena di nullità, l'art. 1, quarto comma, della medesima legge, e registrato, in conformità della regola della generale sottoposizione a registrazione di tutti i contratti i locazione indipendentemente dall'ammontare del canone), la norma essendo espressione del principio della invariabilità, per tutto il tempo della durata del rapporto, del canone fissato nel contratto (salva la previsione di forme di aggiornamento, come quelle ancorate ai dati Istat)>> (così, oltre a Cass. n. 16089/03 cit., anche Cass. n. 8148/09 e n. 8230/10).

Tuttavia, la questione è stata di recente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 17 settembre 2015 n. 18213, con la quale si è dichiaratamente superato e smentito il precedente orientamento.

Si è infatti affermato il principio di diritto per il quale <<In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.>>



Ai fini della decisione sul presente ricorso, è sufficiente perciò ribadire l'affermazione di fondo della sentenza a Sezioni Unite, secondo cui l'ipotesi disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2, della legge n. 431 del 1998 e la relativa previsione di nullità del patto volto a determinare un maggior canone rispetto a quello dichiarato nel contratto registrato con canone fittizio, deve essere correttamente ricondotta nell'alveo del procedimento simulatorio, che si << [...] si sostanzia nella stipula dell'unico contratto di locazione (registrato), cui accede, in guisa di controdi chiarazione - che consente la sostituzione, in via interpretativa, dell'oggetto del negozio (I.e. il prezzo reale in luogo di quello apparente) -, la scrittura (nella specie, coeva alla locazione, e redatta in forma contrattuale) con cui il locatore prevede di esigere un corrispettivo maggiore da occultare al fisco. ... La sostituzione, attraverso il contenuto della controdi chiarazione, dell'oggetto apparente (il prezzo fittizio) con quello reale (il canone effettivamente convenuto) contrasta con la norma imperativa che tale sostituzione impedisce, e pertanto lascia integra la (unica) convenzione negoziale originaria, oggetto di registrazione. ... Non la mancata registrazione dell'atto recante il prezzo reale (attese la funzione già in precedenza specificata di controdi chiarazione), ma la illegittima sostituzione di un prezzo con un altro, espressamente sanzionata di nullità, è colpita dalla previsione legislativa, secondo un meccanismo del tutto speculare a quello previsto per l'inserzione automatica di clausole in sostituzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di quelle nulle: nel caso di specie, l'effetto diacronico della sostituzione è impedito dalla disposizione normativa, sì che sarà proprio la clausola successivamente inserita in via interpretativa attraverso la controdedichiarazione ad essere affetta da nullità ex lege, **con conseguente, perdurante validità di quella sostituenda (il canone apparente) e dell'intero contratto.**>> (così Cass. S.U. n. 18213/15 cit., in motivazione).

4.1.- Questa ricostruzione della fattispecie ed il principio di diritto che ne è conseguito comportano che, nel caso in esame, fermo restando il dispositivo della sentenza impugnata di rigetto del gravame, la motivazione debba essere corretta, affermandosi la perdurante validità dell'(unico) contratto registrato, in ragione dell'invalidità della convenzione del canone maggiore, risultante dal documento prodotto in giudizio dall'odierno ricorrente (peraltro contestato dalla controparte, non solo col disconoscimento, ma -come detto trattando del terzo motivo- anche mediante la deduzione della sua invalidità e/o inefficacia tra le parti).

Con la conseguenza che resta confermata la correttezza in diritto della condanna del locatore alla restituzione, a titolo di indebito, dei maggiori canoni percepiti, rispetto all'importo dovuto dal conduttore in esecuzione dell'unico contratto registrato.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione perché l'intimato non si è difeso.



Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Per questi motivi

La Corte, decidendo sul ricorso, lo rigetta. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.